



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154" che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i libri genealogici già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il DM n. 12597 dell'8.10.2008 con il quale è stato istituito il libro genealogico del cavallo di razza Murgese presso l'Associazione Italiana Allevatori;

VISTO il DM n. 7591 dell'8.4.2014 con i quali sono stati approvati, da ultimo, il disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Murgese, le relative norme tecniche di selezione e il disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico;

VISTO il DM n. 28230 del 30.11.2016 con il quale sono state apportate delle modifiche ai testi approvati;

VISTA la nota n. 1690 del 4.6.2019 con la quale l'Associazione Italiana Allevatori che gestisce il libro genealogico del cavallo di razza Murgese ha chiesto l'approvazione dei nuovi testi del "Disciplinare del programma genetico del cavallo di razza Murgese", delle "Norme tecniche del programma genetico del cavallo di razza Murgese" e del "Disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico del cavallo di razza Murgese" in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 21.3.2019;

RITENUTO necessario, in collaborazione con l'AIA, apportare alcune correzioni ai testi in questione per renderli conformi alle previsioni del Reg. UE 1012/2016 e apportare, inoltre, agli stessi alcune correzioni formali;

CONSIDERATO che i testi, così come rimodulati, rappresentano nel loro insieme il programma genetico del cavallo di razza Murgese gestito dall'AIA e risultano rispondere alle finalità di miglioramento genetico e di conservazione della razza stessa, in linea con la nuova normativa sopra richiamata;



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

VISTA la nota n. 9208 del 4.9.2019 con la quale il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, ha impartito indicazioni incaricando i Capi Dipartimento, nell'ambito dei quali sono incardinate le Direzioni generali prive di Direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all'organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane;

VISTA la nota n.3377 del 6/09/2019 la quale, fino all'avvenuto perfezionamento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale, nel confermare tutte le autorizzazioni e gli adempimenti che la direttiva direttoriale n. 12032 del 1 marzo 2019 attribuisce alla responsabilità dei dirigenti degli uffici non generali stabilisce, nel contempo, che gli atti non delegati dall'art. 2 comma 1 della citata direttiva direttoriale sono trasmessi alla firma del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

DECRETA

Articolo unico – E' approvato il programma genetico del cavallo di razza Murgese costituito dal "Disciplinare del programma genetico del cavallo di razza Murgese" (Allegato 1), delle "Norme tecniche del programma genetico del cavallo di razza Murgese" (Allegato 2) e del "Disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico del cavallo di razza Murgese" (Allegato 3) i cui testi sono parte integrante del presente decreto.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi

**DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO DEL CAVALLO DI
RAZZA MURGESE**

Art. 1

1. Ai sensi ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs n. 52 del 11.05.2018, l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 27 ottobre 1950, n. 1051, tiene il libro genealogico del cavallo di razza Murgese ed è riconosciuta quale Ente selezionatore ai fini della realizzazione di un programma genetico secondo le modalità previste dal presente disciplinare. Detto Libro Genealogico è il Libro d'Origine della razza ed è gestito dalla citata Associazione, quale Ente selezionatore ai sensi della normativa Europea e nazionale vigente, sulla base del presente Disciplinare. L'attività del Libro genealogico si estende su tutto il territorio nazionale italiano.

Finalità ed organizzazione del programma genetico

Art. 2

1. Il programma genetico è lo strumento per la conservazione e per il miglioramento genetico della razza al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico. L'attività di selezione persegue il miglioramento della razza attraverso la produzione di soggetti resistenti e nevrili per l'equitazione, gli attacchi, il turismo equestre ed il dressage. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte, secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di seguito "Autorità competente".

Art. 3

1. Allo svolgimento delle attività del Programma Genetico l'AIA provvede mediante:
 - a) La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - b) L'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);
 - c) Gli Uffici periferici (UP)
 - d) Il Corpo degli esperti.

Art. 4

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento genetico della razza al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
2. Della CTC fanno parte:
 - a) Un rappresentante dei servizi zootecnici dell'Autorità competente con funzione di sovrintendente ed incaricato di vigilare con continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
 - b) Un rappresentante della Regione con la più elevata consistenza di fattrici iscritte al libro genealogico del cavallo di razza Murgese;
 - c) Due allevatori di cavalli di razza Murgese nominati dall'AIA;
 - d) Un esperto di zootecnia nominato dall'Autorità competente su proposta dell'AIA;

- e) Un rappresentante del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
- f) Il Presidente dell'AIA o suo delegato.

3. Il direttore dell'AIA partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della Commissione. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge e le prescrizioni del presente disciplinare.
4. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'AIA.
5. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.
6. La convocazione della CTC è fatta, su incarico del Presidente dall'UC, almeno 15 giorni prima della data della riunione. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.
7. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
9. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
10. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e, comunque, fino alla riunione di insediamento della commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati.
11. L'AIA è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione medesima incluso il rappresentante dell'Autorità competente. In ogni caso, la CTC mantiene le proprie funzioni ed i propri poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

Art. 5

1. L'UC provvede:
 - a) ad espletare i compiti relativi al funzionamento del programma genetico;
 - b) a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC
 - c) ad elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici periferici riguardanti i soggetti iscritti al programma genetico;
 - d) predisporre il certificato zootecnico per ogni soggetto iscritto
 - e) a diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il programma genetico;
 - f) a nominare gli esperti di razza ed il loro coordinatore ed a provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare e delle norme tecniche del programma genetico e delle delibere della CTC è il direttore dell'AIA.

Art. 6

1. Gli Uffici periferici provvedono:
 - a) ad espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del programma genetico, secondo le disposizioni e le modalità operative dettate dall'UC;
 - b) a svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC e delle informazioni previste dalla normativa vigente per l'anagrafe degli equidi. Tutti i dati non già regolati dalla normativa sull'anagrafe degli equidi devono essere inviati secondo modalità e tempistica definita dall'UC.
 - c) a trasmettere nei tempi e modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;
 - d) a rilasciare i documenti ufficiali del programma genetico secondo le modalità stabilite dall'UC;
 - e) a segnalare all'UC gli allevatori che richiedano l'iscrizione all'Albo degli allevatori e proprietari di cui al successivo Art. 8;
 - f) a segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata;
 - g) chiedere autorizzazione all'UC per attività che comportino la trasmissione dei dati del Programma genetico a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi, astenendosi da ogni attività per la quale l'UC non abbia dato il proprio consenso, fatti salvi eventuali adempimenti di legge.
2. Le Associazioni allevatori di primo grado giuridicamente riconosciute ed aderenti all'AIA, provvedono all'organizzazione ed al corretto funzionamento degli Uffici periferici assumendone le relative responsabilità. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate senza preavviso dall'UC sugli Uffici periferici da esse tenuti.
3. L'AIA può provvedere direttamente in via temporanea alle attività del programma genetico nelle aree territoriali nelle quali non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma.
4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano, l'AIA provvede ad unificare in uno solo le attività di due o più Uffici periferici o a stabilire condizioni operative appropriate.

Art. 7

1. Il Corpo degli esperti è formato da tecnici specializzati, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della specifica popolazione, nominati dall'UC ed incaricati dall'AIA per i rilevamenti morfologici previsti dal programma genetico e per la valutazione dei soggetti presentati nelle mostre e rassegne.
2. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC dell'AIA.
3. Gli esperti di razza devono avere frequentato, con esito positivo, un corso apposito, restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
4. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'Ufficio Centrale pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dal corpo degli esperti.
5. Pena la radiazione dal Corpo esperti, l'esperto non può giudicare in manifestazioni non autorizzate dall'Ufficio Centrale, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. E' fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa recare danni alle attività svolte da AIA inerenti il programma genetico. Tale divieto è da estendersi anche all'uso di sistemi di comunicazioni via web.
6. L'esperto impossibilitato a partecipare alle manifestazioni per le quali è stato designato deve darne tempestiva comunicazione all'UC.

7. Se un esperto viene nominato come rappresentante degli allevatori all'interno della CTC, non può esercitare, per il periodo in cui è in carica, l'attività di esperto.

Art. 8

Ammissione degli allevatori e dei soggetti al libro genealogico

1. L'ammissione al programma genetico è richiesta all'UP, per iscritto, dagli allevatori interessati. Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.13.1 del regolamento UE 2016/1012 che:
 - a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico nei termini previsti dal programma genetico;
 - b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal programma genetico;
 - c) Si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine all'organizzazione del Programma genetico;
 - d) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.
2. Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC sulla base dell'istruttoria effettuata dall'UP. A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti che partecipano al programma genetico.
3. L'UC procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
4. L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'AIA secondo le modalità descritte al successivo art. 19.

Art. 9

Articolazione del programma genetico

1. Il programma genetico si attua sui soggetti iscritti nel Libro Genealogico il quale si articola in:
 - Sezione Principale;
 - Sezione Supplementare.

Art. 10

1. Alla Sezione Principale sono iscritti tutti i soggetti figli di madre e padre iscritti alla sezione principale del Libro Genealogico e la cui ascendenza sia stata confermata tramite il confronto del loro DNA con quello dei genitori dichiarati.
2. La sezione principale è suddivisa in:
 - Registro principale maschi;
 - Registro principale femmine.

3. I suddetti registri sono suddivisi nelle seguenti classi di merito in cui i soggetti accedono in base alle loro caratteristiche fenotipiche, genetiche e genealogiche:

Classe D - Sono iscritti: soggetti che alla valutazione morfologica-lineare di cui al successivo art.12 presentano caratteri di esclusione dalla riproduzione di cui all'articolo 1, punto 5 delle norme tecniche. I soggetti appartenenti a questa classe sono esclusi dalla riproduzione in linea con l'art. 21.3 del Reg. (UE) 1012/2016 applicabile alle razze a rischio di estinzione.

Classe C - Sono iscritti:

- soggetti che non sono mai stati sottoposti ad alcuna valutazione morfologica-lineare oppure quelli che non raggiungono i requisiti previste per l'iscrizione alla classe B.

Classe B - Sono iscritti:

- soggetti maschi che sottoposti alla valutazione morfologica-lineare di cui al successivo art 12 hanno da uno (1) a tre (3) caratteri della scheda lineare con valori non ammissibili;
- soggetti femmine che sottoposti alla valutazione morfologica-lineare di cui all'art 12 hanno da uno (1) a cinque (5) caratteri della scheda lineare con valori non ammissibili.

Classe A - Sono iscritti:

- soggetti maschi che sottoposti alla valutazione morfologica-lineare di cui al successivo art 12 hanno tutti i caratteri della scheda lineare con valori ammissibili;
- soggetti femmine che sottoposti alla valutazione morfologica-lineare di cui al successivo art 12 hanno tutti i caratteri della scheda lineare con valori ammissibili.

4. Alla fecondazione artificiale sono abilitati esclusivamente i maschi della classe A
5. I soggetti figli di padre di classe C non possono accedere alle classi superiori (B ed A)
6. I soggetti figli di padre di classe A o B e di madre di classe C possono accedere alle classi superiori se in possesso dei requisiti richiesti

Art. 11

1. Nella sezione supplementare rimangono iscritti solo i soggetti già appartenenti al registro supplementare fattrici e puledri secondo quanto previsto dal precedente disciplinare così come specificato nella norma transitoria.

Art. 12

1. La valutazione morfologica-lineare, così come riportato nelle Norme tecniche, è finalizzata all'iscrizione degli animali nelle classi di merito e viene effettuata nell'ambito di raduni o visite indette dall'UC che nomina, a tale scopo, uno o più membri del corpo degli esperti.

Art. 13

Identificazione dei soggetti iscritti

1. Per essere iscritti o registrati nel libro genealogico, gli animali devono essere correttamente identificati secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di identificazione degli equidi.

2. Per ciascun puledro nuovo nato si effettua l'acquisizione del nome, che non può superare i 16 caratteri, la compilazione dello stato segnaletico del puledro su apposita scheda identificativa con le modalità indicate dall'UC, ed il prelievo di un campione biologico per l'accertamento dell'ascendenza.
3. I puledri/e la cui ascendenza non sia stata confermata dal confronto del loro DNA con quelli dei loro genitori dichiarati non possono essere iscritti al programma Genetico

Art. 14

1. La CTC può stabilire limiti e indicazioni di impiego riproduttivo dei soggetti riproduttori e del loro materiale germinale qualora tale utilizzo comprometta la conservazione o la diversità genetica della razza (Reg UE 1012/2016 Art. 21 punto 3), come ad esempio l'utilizzo di riproduttori che presentano i caratteri di esclusione dalla riproduzione previsti dalle norme tecniche o sono portatori di geni letali o sub letali.

Art. 15

Documenti ufficiali del programma genetico

1. Per il funzionamento del programma genetico sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall'UC:
 - a) Scheda di identificazione;
 - b) Scheda lineare;
 - c) Certificato zootecnico.
2. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.
3. I documenti e gli elenchi ufficiali del Programma genetico costituiscono l'unica certificazione per l'attestazione dell'iscrizione di un determinato soggetto al Programma genetico.
4. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale che può essere assegnato solo dopo verifica con esito positivo dell'ascendenza dichiarata; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato zootecnico sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato" secondo le disposizioni attuative dell'anagrafe degli equidi.

Art. 16

1. L'UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy, anche per via telematica, le informazioni anagrafiche e genealogiche relative ai soggetti iscritti al programma genetico e degli allevamenti dove questi si trovano.

Art. 17

Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del libro genealogico

1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del programma genetico sono finalizzate alla promozione della razza ed al confronto tra i soggetti esposti.

2. Le manifestazioni di cui sopra possono avere carattere nazionale, regionale, interprovinciale o provinciale e devono essere organizzate secondo l'apposito disciplinare ed il loro svolgimento deve essere preventivamente richiesto dall'ente organizzatore e autorizzato per iscritto dall'UC.

Art. 18

Obblighi degli allevatori iscritti al Libro Genealogico

1. Il proprietario che aderisce al programma genetico si impegna:
 - a) Ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del programma genetico;
 - b) A rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;
 - c) A fornire agli organi competenti del programma genetico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento
 - d) A consentire all'AIA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al programma genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
 - e) Ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma genetico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle del Programma genetico. Competente a valutare l'eventuale incompatibilità è l'UP nel cui territorio si svolge la manifestazione, d'intesa con l'UC.
 - f) Ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al programma genetico a mostre organizzate al di fuori di quanto previsto dal libro senza una preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Centrale.
 - g) A possedere idonee strutture per la sicurezza e l'incolumità del competente personale addetto ai controlli e valutazioni previsti dal L.G.;
 - h) A fornire i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale ed i codici BDN, di cui al D.P.R. n. 317 del 30 aprile del 1996, delle aziende ove si trovano gli equidi iscritti al Programma genetico
 - i) A ottemperare al pagamento dei contributi previsti per lo svolgimento dell'attività del programma genetico.
2. L'allevatore aderente al Programma genetico ha i seguenti diritti:
 - a) Ammissione all'Albo allevatori e partecipazione al Programma genetico;
 - b) iscrizione dei proprio equidi nella sezione, di cui all'art.10 del Disciplinare;
 - c) Rilascio del certificato zootecnico per gli equidi iscritti, come previsto dall'art 16 del Disciplinare.
 - d) Accesso ai servizi forniti dall'AIA in relazione al programma genetico.

Art. 19

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:
 - a) radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici o genomici;
 - b) Ammonimento; Sospensione temporanea dal programma di selezione;
 - c) Esclusione dal programma di selezione;
 - d) Denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di reato.

2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'UC, l'allevatore interessato può presentare ricorso all'UC con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.
3. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo AIA che rimangono in carica 3 anni.
4. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Art. 20

Finanziamento del Programma Genetico

1. Al finanziamento delle attività del Programma genetico si provvede sia in sede centrale che periferica con:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - c) Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
 - d) Contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica
 - e) Altre eventuali entrate.

Art. 21

Disposizioni generali

1. Registri, certificati, moduli e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'AIA hanno valore ufficiale. Chiunque sottraggia, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 22

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'AIA, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 23

1. Le Norme tecniche che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al programma genetico vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall'Autorità competente.
2. Eventuali modifiche delle norme tecniche e del disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico del cavallo Murgese di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte dall'AIA, previa delibera della CTC, devono essere trasmesse all'Autorità competente entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.
3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultima.

Art. 24

Norma Transitoria

1. Gli allevatori e i soggetti attualmente iscritti al Libro Genealogico vengono iscritti rispettivamente all'Albo e alle Sezioni di cui all'art.10. La sezione supplementare è da considerarsi chiusa, rimangono iscritti solo i soggetti già precedentemente inseriti nella stessa.

NORME TECNICHE CAVALLO DI RAZZA MURGESE

Art. 1 - STANDARD DI RAZZA

Area di Origine: Regione Puglia, zona delle Murge, province di Bari, Taranto e Brindisi.

Attitudine: equitazione, turismo equestre ed attacchi e dressage

Caratteristiche fenotipiche della razza pura:

1. MANTELLO: Morello, Roano (grigio ferro testa di moro).

2. CONFORMAZIONE:

- a) TESTA: a profilo piano o leggermente montonino, non troppo pesante, fronte larga con grande ciuffo, orecchie regolari, occhi grandi ed espressivi, narici ampie e mobili;
- b) COLLO: muscoloso, ben portato e bene attaccato, con abbondante criniera;
- c) SPALLA: leggermente inclinata e muscolosa
- d) GARRESE: di buona conformazione e ben attaccato alla spalla
- e) DORSO: orizzontale e ben sostenuto;
- f) LOMBI: corti e muscolosi;
- g) GROPPA: proporzionata e muscolosa, mediamente inclinata.
- h) PETTO: largo e muscoloso;
- i) TORACE: ben sviluppato;
- j) ARTI: solidi con avambraccio mediamente lungo.
- k) ARTICOLAZIONI: ampie e spesse,
- l) ANDATURE: sciolte, passo sicuro e trotto cadenzato;
- m) APPIOMBI: regolari;
- n) PIEDE: regolare, ben diretto con zoccolo compatto e nero.

3. TEMPERAMENTO: equilibrato e vivace;

4. ALTRE CARATTERISTICHE: versatilità di impiego, rustico, frugale, idoneo allo sfruttamento di aree marginali;

5. DIFETTI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA RIPRODUZIONE:

Mantello diverso dallo standard, zoccolo bianco, presenza di liste, balzane o stelle.

DATI BIOMETRICI

MISURE	MINIME	MASSIME
MASCHI		
Altezza al garrese	155	170
Circonferenza toracica	180	-
Circonferenza stinco	20	-
FEMMINE		
Altezza al garrese	150	164
Circonferenza toracica	172	-
Circonferenza stinco	19	-

Art. 2 - VALUTAZIONE MORFOLOGICA-LINEARE

Nell'ambito del programma genetico i soggetti maschi e femmine al fine del loro inserimento nelle classi A e B previste nell'art. 10 del disciplinare del programma genetico, devono essere sottoposti ad una valutazione morfo-lineare.

Tale valutazione è effettuata, sia per i maschi che per le femmine, preferibilmente entro i 42 mesi di età, ed è finalizzata alla verifica della presenza di eventuali caratteri di esclusione dalla riproduzione ed alla compilazione di una scheda lineare predisposta dall'UC con le seguenti voci e loro eventuali specifiche.

1. Testa e collo
2. Spalla e Garrese
3. Petto e torace
4. Dorso, Lombo e Groppa
5. Appiombi
6. Pastoia
7. Andature

Per ogni carattere riportato nella scheda è stato indicato un intervallo di valori ammissibili per quel medesimo carattere.

La scheda lineare compilata deve essere predisposta in due copie firmate dal/dagli esperto/i di razza nominato/i, di cui una deve essere consegnata all'allevatore

La valutazione morfologica-lineare è unica e l'esito inappellabile.

Art. 3 - IDENTIFICAZIONE

L'identificazione dei soggetti da iscrivere al L. G. viene effettuata, in aggiunta a quanto prescritto dall'art.13 del Disciplinare, con l'apposizione volontaria del marchio di razza sulla coscia sinistra dei soggetti.

Disciplinare delle Manifestazioni ufficiali del programma genetico del cavallo Murgese

Art. 1

L'Ufficio Centrale (UC) del libro genealogico organizza direttamente o tramite altro Ente da esso delegato le manifestazioni ufficiali del programma genetico. Anche se non direttamente organizzate dall'UC, le manifestazioni ufficiali si svolgeranno comunque sotto la sua vigilanza e responsabilità. Pertanto, in ogni caso l'UC nominerà una persona espressamente incaricata di vigilare sull'applicazione del presente disciplinare.

Art. 2

Sono ammessi a partecipare alle manifestazioni ufficiali i cavalli di razza Murgese iscritti nella classi A e B della sezione principale.

Art. 3

Nelle manifestazioni ufficiali devono essere previste le seguenti sezioni:

SEZIONE I - MASCHI

Cat. 1 – fino a 30 mesi
Cat. 2 – fino a 3 anni
Cat. 3 – da 4 a 5 anni
Cat. 4 – da 6 a 7 anni
Cat. 5 – da 8 a 10 anni
Cat. 7 – da 11 a 17 anni
Cat. 8 – oltre i 18 anni

SEZIONE II - FEMMINE

Cat. 1 – da 30 a 42 mesi
Cat. 2 – da 4 a 7 anni
Cat. 3 – oltre 7 anni

Art. 4

L'UC può prevedere l'organizzazione di particolari sezioni quali:

- gruppi omotipici;
- campionato nazionale riproduttori.

Art.5

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno pervenire all'Ufficio Centrale per il tramite dell'Ufficio periferico competente.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, il proprietario accetta senza riserve il regolamento della manifestazione nonché tutte le disposizioni e norme vigenti.

Art. 6

I cavalli partecipanti alle manifestazioni ufficiali devono essere stati sottoposti ai trattamenti profilattici ed alle norme igieniche previste dai regolamenti sanitari vigenti e quelle eventualmente emanate dall'ente organizzatore.

Art. 7

L'allevatore è tenuto ad assicurare la custodia dei propri equini, a provvedere all'alimentazione e a dotarsi dei mezzi di contenzione (capezze, filetto, ecc..) necessari ai soggetti di sua proprietà.

L'allevatore deve garantire la massima pulizia dei propri soggetti, dei loro alloggiamenti e degli eventuali corridoi di passaggio tra gli alloggiamenti.

Gli allevatori o i conduttori sono invitati ad indossare durante la manifestazione, se richiesto, l'abbigliamento previsto dall'Ente Organizzatore.

Gli allevatori o i conduttori sono tenuti a presentare i soggetti tutte le volte che l'Ente organizzatore lo ritenga necessario e devono tenersi costantemente disponibili secondo gli orari di presentazione e di concorso emanati dall'Ente organizzatore pena l'esclusione dei soggetti dai concorsi.

L'allevatore o il conduttore sono tenuti a presentare i soggetti accuratamente puliti e portati con la capezza, salvaguardando sempre il benessere dell'animale.

I soggetti devono essere privi di qualsiasi bardatura che impedisca o possa alterare la valutazione morfologica-lineare.

I soggetti che si sottopongono alla valutazione morfologica-lineare devono essere obbligatoriamente presentati senza ferri.

E' ammessa la tosatura dei soggetti in modo tuttavia da non pregiudicare o alterare la valutazione corretta del mantello. Non è ammessa la tinteggiatura del mantello

Art. 8

L'Ente organizzatore è tenuto a far conoscere agli allevatori partecipanti norme e regolamenti della manifestazione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio della manifestazione.

Art. 9

La valutazione dei cavalli è di tipo morfologico-lineare ed è affidata ad uno o più esperti di razza per ciascuna categoria, appositamente designati dall'UC e scelti tra i membri del corpo degli esperti di cui all'art. 7 del disciplinare. L'Ufficio Centrale stabilisce in base alle condizioni operative che le valutazioni siano affidate ad uno o a più esperti di razza.

Non possono giudicare esperti proprietari di soggetti partecipanti alla manifestazione.

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento presentati in recinti preclusi a qualsiasi persona che non sia giudice effettivo (o commissione), salvo il personale di custodia.

L'esito della valutazione è inappellabile. Un cavallo sottoposto a precedente valutazione non può essere riproposto per una nuova valutazione e in ogni caso rimane valido il risultato ottenuto nella prima valutazione.

Art.10

L'Ente organizzatore, previo accordo con l'UC, può emanare altre opportune disposizioni di carattere logistico-organizzativo che avranno valore pari al presente Disciplinare.